



*Consiglio Regionale  
della Calabria*

**Proposta di legge**

**recante: “Interventi normativi sulle leggi regionali n. 12/2023 n. 14/2023, n. 25/2020, n. 28/2018, n. 22/2023, n. 24/2023, n. 8/2023, n. 19/2002, n. 45/2012, n. 25/2023, n. 32/1996, n. 36/2023, n. 37/2023, n. 39/2023, n. 19/2009, n. 42/2017 e disposizioni normative.”.**

**I Consiglieri regionali**

**F.to Michele Comito**

**F.to Giacomo Crinò**

**F.to Francesco De Nisi**

**F.to Giuseppe Graziano**

**F.to Giuseppe Gelardi**

**F.to Giuseppe Neri**

## Relazione Illustrativa

**Le norme contenute negli articoli da 1 a 14** costituiscono adempimento degli impegni istituzionalmente assunti dal Presidente della Giunta regionale, in attuazione del principio di leale collaborazione, nell'ambito del contraddittorio instaurato con i competenti ministeri rispetto alle leggi regionali oggetto di odierna modifica.

In particolare si segnala che le modifiche contenute all'articolo 14, comma 1, lettera c), vengono inserite al fine di superare la criticità segnalata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota 47818/2023 in merito alla copertura finanziaria della legge n.39/2023, atteso che, anche alla luce del contenuto della relazione tecnico finanziaria allegata alla medesima legge, si è trattato di un mero refuso.

**Con la norma dell'articolo 15**, in un contesto dei mercati finanziari estremamente difficoltoso, si intende abrogare la norma regionale in esame in quanto inserisce un ulteriore elemento di complessità nell'affidamento del servizio di tesoreria.

La previsione di un'unica tesoreria regionale, invece di favorire (in termini di economie di scala) la Regione e tutti gli enti, aziende, agenzie regionali, comprese le aziende del servizio sanitario regionale, indicati nel comma 1 dell'articolo in esame, li penalizza perché l'intero gruppo sconta l'insostenibilità delle ingenti immobilizzazioni finanziarie richieste all'affidatario.

La norma è, quindi, di complessa applicazione, in quanto impedendo la lottizzazione dell'appalto rende inaccettabile, in termini gestori ed economici, lo svolgimento del servizio di tesoreria per l'intero perimetro soggettivo individuato anche da parte di ATI o grandi gruppi bancari.

Di fatto si configura una mancanza di appetibilità tale che solo nell'ultimo anno sono andate deserte due procedure per l'affidamento in parola, azzerando le possibilità degli enti di addivenire alla stipula dell'unico contratto. A ciò si aggiunge che è recentemente intervenuta una sentenza del TAR Calabria, che dispone per la Regione Calabria la fissazione del termine finale della Convenzione per la gestione del servizio di tesoreria attualmente in proroga, malgrado l'oggettiva impossibilità di addivenire all'affidamento del servizio, e che costituirà un precedente giurisprudenziale negativo anche per gli altri enti in regime di proroga contrattuale del servizio di tesoreria. Atteso che il servizio di tesoreria costituisce un pubblico servizio essenziale, dal cui espletamento non si può prescindere e che deve necessariamente essere affidato agli operatori del mercato, si ritiene, pertanto, di abrogare la previsione in termini obbligatori dell'unico tesoriere regionale al fine di garantire, nell'interesse di tutti gli enti coinvolti, una maggiore aderenza ai principi generali del *favor participationis* e della

tutela delle piccole e medie imprese nell'affidamento degli appalti pubblici sanciti dal Codice degli Appalti. La norma avendo carattere ordinamentale non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

**Rispetto all'articolo 16**, si rileva che con la legge regionale 29 novembre 2022, n. 39, al fine di consentire lo svolgimento delle procedure di selezione per il reclutamento di personale, affidate a FORMEZ PA, è stata autorizzata nel biennio 2022-2023 la spesa complessiva di euro 600.000,00. A seguito di ciò, è stata avviata la procedura di selezione per “113 posti di categoria D per la Regione Calabria”, con avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 94 del 29 novembre 2022 ed è stata stipulata apposita convenzione con il Formez PA (sottoscritta in data 24 marzo 2023) per lo svolgimento della procedura predetta.

Considerato l'elevato numero dei partecipanti (pari esattamente a n. 10.381 candidature pervenute in relazione ai due profili professionali ricercati) e della consequenziale ammissione alle prove orali di un cospicuo numero di candidati e tenuto conto che all'art. 5 comma 4, del suddetto bando di concorso, è previsto che *“La Commissione Ripam, per esigenze di funzionalità e celerità della procedura concorsuale si riserva la nomina di sottocommissioni* , si rende necessario, al fine di assicurare la celerità e speditezza del procedimento concorsuale, procedere alla nomina di una sottocommissione e al pagamento da parte di Formez delle competenze spettanti alla stessa il cui ammontare viene quantificato in euro 120.000,00.

**L'articolo 17** dispone misure a sostegno delle attività di forestazione.

**L'articolo 18** prevede il differimento del termine di liquidazione della fondazione in house Calabria Etica al 30 giugno 2024.

**L'articolo 19** contiene la norma finanziaria.

**L'articolo 20** fissa l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del testo nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria atteso che la maggioranza delle norme ivi contenute costituiscono impegni assunti con il Governo e nel rispetto del principio di leale collaborazione necessitano di entrare in vigore nel più breve tempo possibile.

## RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono contenuti agli articoli 16 e 17 e sono quantificati complessivamente in euro 11.820.000,00, ai quali si provvede mediante la riduzione di pari importo dello stanziamento allocato alla Missione 20, Programma 03 (U.20.03) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023-25, annualità 2023.

### Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

**Tabella 1 – Oneri finanziari**

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Norma ordinamentale che apporta modifiche alla l.r. 12/2023 sulla base di impegni istituzionalmente assunti dal Presidente della Giunta regionale, in attuazione del principio di leale collaborazione, nell'ambito del contraddittorio instaurato con i competenti ministeri rispetto alle leggi regionali oggetto di odierna modifica. Assenza di oneri finanziari per il bilancio regionale	//	//	0,00 €
2	Norma ordinamentale che apporta modifiche alla l.r. 14/2023 sulla base di impegni istituzionalmente assunti dal Presidente della Giunta regionale, in attuazione del principio di leale collaborazione, nell'ambito del contraddittorio instaurato con i competenti ministeri rispetto alle leggi regionali oggetto di odierna modifica. Assenza di oneri finanziari per il bilancio regionale	//	//	0,00 €
3	Norma ordinamentale che apporta modifiche alla l.r. 25/2020 sulla base di impegni istituzionalmente assunti dal Presidente della Giunta regionale, in attuazione del principio di leale collaborazione, nell'ambito del contraddittorio instaurato con i competenti ministeri rispetto alle leggi regionali oggetto di odierna modifica. Assenza di oneri finanziari per il bilancio regionale	//	//	0,00 €
4	Norma ordinamentale che apporta modifiche alla l.r. 28/2018 sulla base di impegni istituzionalmente assunti dal Presidente della Giunta regionale, in attuazione del principio di leale collaborazione, nell'ambito del contraddittorio instaurato con i competenti ministeri rispetto alle leggi regionali oggetto di odierna modifica. Assenza di oneri finanziari per il bilancio regionale	//	//	0,00 €
5	Norma ordinamentale che apporta modifiche alla l.r. 22/2023 sulla base di impegni istituzionalmente assunti dal Presidente della Giunta regionale, in attuazione del principio di leale collaborazione, nell'ambito del contraddittorio instaurato con i competenti ministeri rispetto alle leggi regionali oggetto di odierna modifica. Assenza di oneri finanziari per il bilancio regionale	//	//	0,00 €

6	Norma ordinamentale che apporta modifiche alla l.r. 24/2023 sulla base di impegni istituzionalmente assunti dal Presidente della Giunta regionale, in attuazione del principio di leale collaborazione, nell'ambito del contraddittorio instaurato con i competenti ministeri rispetto alle leggi regionali oggetto di odierna modifica. Assenza di oneri finanziari per il bilancio regionale	//	//	0,00 €
7	Norma ordinamentale che apporta modifiche alla l.r. 8/2023 sulla base di impegni istituzionalmente assunti dal Presidente della Giunta regionale, in attuazione del principio di leale collaborazione, nell'ambito del contraddittorio instaurato con i competenti ministeri rispetto alle leggi regionali oggetto di odierna modifica. Assenza di oneri finanziari per il bilancio regionale	//	//	0,00 €
8	Norma ordinamentale che apporta modifiche alla l.r. 19/2002 sulla base di impegni istituzionalmente assunti dal Presidente della Giunta regionale, in attuazione del principio di leale collaborazione, nell'ambito del contraddittorio instaurato con i competenti ministeri rispetto alle leggi regionali oggetto di odierna modifica. Assenza di oneri finanziari per il bilancio regionale	//	//	0,00 €
9	Norma ordinamentale che apporta modifiche alla l.r. 45/2012 sulla base di impegni istituzionalmente assunti dal Presidente della Giunta regionale, in attuazione del principio di leale collaborazione, nell'ambito del contraddittorio instaurato con i competenti ministeri rispetto alle leggi regionali oggetto di odierna modifica. Assenza di oneri finanziari per il bilancio regionale	//	//	0,00 €
10	Norma ordinamentale che apporta modifiche alla l.r. 25/2023 sulla base di impegni istituzionalmente assunti dal Presidente della Giunta regionale, in attuazione del principio di leale collaborazione, nell'ambito del contraddittorio instaurato con i competenti ministeri rispetto alle leggi regionali oggetto di odierna modifica. Assenza di oneri finanziari per il bilancio regionale	//	//	0,00 €
11	Norma ordinamentale che apporta modifiche alla l.r. 32/1996 sulla base di impegni istituzionalmente assunti dal Presidente della Giunta regionale, in attuazione del principio di leale collaborazione, nell'ambito del contraddittorio instaurato con i competenti ministeri rispetto alle leggi regionali oggetto di odierna modifica. Assenza di oneri finanziari per il bilancio regionale	//	//	0,00 €
12	Norma ordinamentale che apporta modifiche alla l.r. 36/2023 sulla base di impegni istituzionalmente assunti dal Presidente della Giunta regionale, in attuazione del principio di leale collaborazione, nell'ambito del contraddittorio instaurato con i competenti ministeri rispetto alle leggi regionali oggetto di odierna modifica. Assenza di oneri finanziari per il bilancio regionale	//	//	0,00 €
13	Norma ordinamentale che apporta modifiche alla l.r. 37/2023 sulla base di impegni istituzionalmente assunti dal Presidente della Giunta regionale, in attuazione del principio di leale collaborazione, nell'ambito del contraddittorio instaurato con i competenti ministeri rispetto alle leggi regionali oggetto di odierna modifica. Assenza di oneri finanziari per il bilancio regionale	//	//	0,00 €
14	Norma ordinamentale che apporta modifiche alla l.r. 39/2023 sulla base di impegni istituzionalmente assunti dal Presidente della Giunta regionale, in attuazione del principio di leale collaborazione, nell'ambito del contraddittorio instaurato con i	//	//	0,00 €

	competenti ministeri rispetto alle leggi regionali oggetto di odierna modifica. Assenza di oneri finanziari per il bilancio regionale			
15	Norma ordinamentale che prevede l'abrogazione dell'articolo 31 della l.r. 19/2009.	//	//	0,00 €
16	Misure per accelerare le procedure di selezione del personale	C	A	120.000,00 € per il 2023
17	Misure a sostegno degli interventi in materia di forestazione	C	A	11.700.000,00 € per il 2023
18	Norma ordinamentale che prevede il differimento del termine di liquidazione della fondazione in house Calabria Etica	//	//	//
19	Norma finanziaria	//	//	//
20	Entrata in vigore	//	//	//

### Criteri di quantificazione degli oneri

Rispetto **all'articolo 16**, si rileva che con la legge regionale 29 novembre 2022, n. 39, al fine di consentire lo svolgimento delle procedure di selezione per il reclutamento di personale, affidate a FORMEZ PA, è stata autorizzata nel biennio 2022-2023 la spesa complessiva di euro 600.000,00. A seguito di ciò, è stata avviata la procedura di selezione per "113 posti di categoria D per la Regione Calabria", con avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 94 del 29 novembre 2022 ed è stata stipulata apposita convenzione con il Formez PA (sottoscritta in data 24 marzo 2023) per lo svolgimento della procedura predetta.

Considerato l'elevato numero dei partecipanti (pari esattamente a n. 10.381 candidature pervenute in relazione ai due profili professionali ricercati) e della consequenziale ammissione alle prove orali di un cospicuo numero di candidati e tenuto conto che all'art. 5 comma 4, del suddetto bando di concorso, è previsto che *"La Commissione Ripam, per esigenze di funzionalità e celerità della procedura concorsuale si riserva la nomina di sottocommissioni"*, si rende necessario, al fine di assicurare la celerità e speditezza del procedimento concorsuale, procedere alla nomina di una sottocommissione e al pagamento da parte di Formez delle competenze spettanti alla stessa il cui ammontare viene quantificato in euro 120.000,00, alla cui copertura si provvede riducendo il capitolo di spesa U8201041701 del predetto importo e incrementando la Missione 01, Programma 01 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2023-2025 per 120.000 euro per l'esercizio 2023.

In ordine **all'articolo 17**, la quantificazione degli oneri finanziari è effettuata tenendo conto del fabbisogno necessario per assicurare la prosecuzione delle attività di forestazione ex l.r.20/1992, prevedendo che lo stanziamento del capitolo U0223321101 allocato alla Missione 09, Programma 05 (U.09.05) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023-25, annualità 2023, sia incrementato

di euro 11.700.000,00, riducendo di pari importo il capitolo U8201041701 della Missione 20, Programma 03 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.

## **Copertura finanziaria**

### **RIEPILOGO ONERI FINANZIARI**

<b>MISSIONE/PROGRAMMA</b>	<b>Anno 2023</b>	<b>Anno 2024</b>	<b>Anno 2025</b>	<b>Note</b>
U.01.01	120.000,00	0,00	0,00	Art.16
U.09.05	11.700.000,00	0,00	0,00	Art.17
U.20.03 - capitolo U8201041701 -	-11.820.000,00	0,00	0,00	COPERTURA ONERI ARTT- 16 E 17
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Proposta di legge recante: “Interventi normativi sulle leggi regionali n. 12/2023 n. 14/2023, n. 25/2020, n. 28/2018, n. 22/2023, n. 24/2023, n. 8/2023, n. 19/2002, n. 45/2012, n. 25/2023, n. 32/1996, n. 36/2023, n. 37/2023, n. 39/2023, n. 19/2009, n. 42/2017 e disposizioni normative.”.**

#### **Art. 1**

*(Modifiche alla l.r. n. 12/2023)*

1. Alla legge regionale 15 marzo 2023, n. 12 (*Disposizioni per la realizzazione, il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei Cammini di Calabria*) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nel comma 1, dell'articolo 1, dopo le parole “dell'Unione europea” sono inserite le seguenti: “, fermo restando quanto disciplinato dai piani, dai regolamenti delle aree naturali protette e dalla relativa disciplina di tutela nonché da eventuali altri atti vigenti all'interno delle medesime aree ai sensi della legge 6 dicembre 1991 n. 394 (Legge quadro sulle aree protette),”;
- b) nel comma 1, dell'articolo 3, dopo la parola “Calabria” sono inserite le seguenti: “, limitatamente ai percorsi che non ricadono nei territori delle aree naturali protette, in relazione ai quali restano ferme le competenze attribuite ai relativi enti di gestione dalla legislazione statale e regionale vigente in materia e, in particolare, dalla legge 394/1991,”.

#### **Art. 2**

*(Modifiche alla l.r. n. 14/2023)*

1. Alla legge regionale 14 aprile 2023, n. 14 (*Disciplina delle attività di coltivazione, raccolta, prima trasformazione, trasformazione e commercializzazione delle piante officinali.*) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nella lettera a) del comma 1, dell'articolo 2 le parole: “parti di esse contenenti principi attivi utilizzabili nel settore erboristico o alimentare” sono sostituite dalle seguenti: “specie vegetali che in considerazione delle loro proprietà e delle loro caratteristiche funzionali possono essere impiegate, anche in seguito a trasformazione, nelle categorie di prodotti per le quali ciò è consentito dalla normativa di settore, previa verifica del rispetto dei requisiti di conformità richiesti”;
- b) la lettera b), del comma 4, dell'articolo 5 è soppressa;
- c) nel comma 5, dell'articolo 8, dopo le parole “gennaio 2002” sono inserite le seguenti: “, dal regolamento UE/2283/2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97



del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione”;

- d) nel comma 4, dell’articolo 9, la parola: “erboristico,” è soppressa;
- e) la lettera a) del comma 1, dell’articolo 12, è soppressa;
- f) nel comma 4, dell’articolo 12:
  - 1) dopo la parola “urbani” la parola “,” è sostituita dalla seguente “e”;
  - 2) le parole: “e ogni altro agente appartenente a forze dell’ordine” sono soppresse.

### **Art. 3**

*(Modifiche alla l.r. n. 25/2020)*

1. Nella lettera h), del comma 2, dell’articolo 5-bis, della legge regionale 19 novembre 2020, n. 25 (*Promozione dell’istituzione delle Comunità energetiche da fonti rinnovabili*), dopo le parole: “specificità dei territori” sono inserite le seguenti: “, anche in riferimento alle connotazioni paesaggistiche individuate nel Quadro territoriale regionale paesaggistico,”.

### **Art. 4**

*(Modifiche alla l.r. n. 28/2018)*

1. Il comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 3 agosto 2018, n. 28 (*Disposizioni per il riconoscimento della rilevanza sociale dell’endometriosi e istituzione del Registro regionale.*) è modificato come segue:

- a) nella lettera d), le parole: “professionali con specifica formazione nella comunicazione e consulenza” sono soppresse;
- b) nella lettera h), le parole: “, esperti nel trattamento del pavimento pelvico, con l’utilizzo di strumentazioni e manipolazioni apposite” sono sostituite dalle seguenti: “in possesso del master specialistico in «Fisioterapia delle disfunzioni del pavimento pelvico»”;
- c) nella lettera i), la parola: “clinica” è sostituita dalle seguenti: “in ambito clinico”;
- d) dopo la lettera k) è aggiunta la seguente: “l) ostetriche in possesso del master specialistico in «ostetricia nella riabilitazione del pavimento pelvico»”.

### **Art. 5**

*(Modifiche alla l.r. n. 22/2023)*

1. Alla legge regionale 24 maggio 2023, n. 22 (*Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità.*), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) Nel comma 4 dell'articolo 2, nel comma 2 dell'articolo 18, nel comma 5 dell'articolo 33, nel comma 1 dell'articolo 42, la parola: “università” è sostituita dalle seguenti: “Istituzioni della formazione superiore (Università e Istituzioni AFAM)”;
- a) la lettera g) del comma 2, dell'articolo 7 è sostituita dalla seguente:  
“g) dal Comandante della Regione Carabinieri Forestale Calabria o da un suo delegato, previa intesa con l'amministrazione di appartenenza;”;
- b) alla fine del comma 3, dell'articolo 22 sono aggiunte le seguenti parole: “ed è aggiornato entro dodici mesi ai contenuti e alle prescrizioni della pianificazione di bacino di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 152/2006”;
- c) dopo il comma 3 dell'articolo 30 è aggiunto il seguente: “4. Fin dall'entrata in vigore della legge istitutiva delle aree protette, un contingente di operai idraulico – forestali, proporzionato all'estensione forestata dell'area protetta, viene assegnato all'Ente di gestione per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente legge.”;
- d) alla fine della lettera b), del comma 2, dell'articolo 48, sono aggiunte le seguenti parole: “assicurandone la vigilanza veterinaria da parte delle Autorità sanitarie locali ed il riconoscimento e la registrazione nell'anagrafe nazionale, nel rispetto dei decreti legislativi n. 134, 135 e 136 del 5 agosto 2022 e dei relativi decreti di applicazione”;
- e) nel comma 2 dell'articolo 58, dopo le parole: “357/1997” sono inserite le seguenti: “ed alle linee guida nazionali per la valutazione di incidenza approvate in Conferenza Stato-Regioni,”;
- f) nell'articolo 59:
- 1) alla fine del comma 2 sono aggiunte le seguenti parole: “, specificando le ragioni per le quali non si è ritenuto di richiedere l'attivazione della procedura di screening di incidenza presso l'autorità competente”;
  - 2) nel comma 4, dopo le parole: “357/1997”, sono inserite le seguenti: “ed alle linee guida nazionali per la valutazione di incidenza approvate in Conferenza Stato-Regioni,”;
- g) nel comma 1, dell'articolo 60, dopo le parole: “357/1997” sono inserite le seguenti: “ed alle linee guida nazionali per la valutazione di incidenza approvate in Conferenza Stato-Regioni,”;
- h) alla fine del primo periodo del comma 1 dell'articolo 65 sono aggiunte le seguenti parole: “, nonché le attività di ripristino eventualmente necessarie”;
- i) nella lettera b), del comma 2, dell'articolo 68 le parole da “ambientale” a “volontariato)” sono sostituite dalle seguenti: “iscritte al RUNTS di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore)”;
- j) la lettera i), del comma 1, dell'articolo 79 è sostituita dalla seguente:  
“i) un responsabile, a livello regionale, designato dal Raggruppamento Carabinieri biodiversità.”.

## **Art. 6**

*(Modifiche alla l.r. n. 24/2023)*

1. Alla legge regionale 26 maggio 2023, n. 24 (*Interventi normativi sulle leggi regionali n. 19/1986, n. 28/1986, n. 7/1996, n. 19/2002, n. 15/2006, n. 22/2010, n. 45/2012, n. 2/2013, n. 24/2013, n. 30/2016, n. 9/2018, n. 5/2021, n. 8/2023, n. 9/2023 e disposizioni normative.*) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) l'articolo 6 è abrogato;
- b) l'articolo 12 è abrogato.

## **Art. 7**

*(Modifiche alla l.r. n. 8/2023)*

1. L'articolo 10 della legge regionale 24 febbraio 2023 n. 8 (*Modifiche leggi regionali e disposizioni normative.*) è così modificato:

- a) nel comma 1:
  - 1) dopo la parola "Calabria" sono inserite le seguenti: " , nel rispetto di quanto dispone il d.lgs. n. 42/2004";
  - 2) le parole: "il potenziamento" sono sostituite dalle seguenti: "la manutenzione";
  - 3) la parola: "proprio" è soppressa;
  - 4) dopo la parola "connesse" sono aggiunte le seguenti: " , in coerenza con le previsioni di pianificazione di area vasta e di quanto stabilito, in merito alla qualità paesaggistica dei territori boschivi, agli articoli 10 e 25 delle disposizioni normative del Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico".
- b) nel secondo periodo del comma 4:
  - 5) dopo le parole: "anche per" sono inserite le seguenti: "favorire attività escursionistiche di comprensione del paesaggio e per";
  - 6) le parole: "su aree e tracciati esclusivamente destinati a tali attività" sono soppresse;
- c) nel comma 5, le parole: "e dei vigili del fuoco" sono soppresse.

## **Art. 8**

*(Modifiche alla l.r. n. 19/2002)*

1. Al comma 3 dell'articolo 61, della legge regionale 4 luglio 2022, n. 19 (*Modifica delle disposizioni transitorie, sui requisiti strutturali e organizzativi delle strutture socio-educative per la prima*

*infanzia, di cui all'articolo 23 della legge regionale 29 marzo 2013, n.15. Proroga del termine di adeguamento.)* le parole: “per gli interventi e i progetti localizzati in tutto o in parte nel territorio dell’area protetta” sono soppresse.

**Art. 9**

*(Modifiche alla l.r. n. 45/2012)*

1. Al comma 8 dell’articolo 23, della legge regionale 12 ottobre 2012, n. 45 (*Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale*) le parole: “, purché venga preventivamente accertato lo stato di abbandono delle attività agropastorali preesistenti” sono sostituite dalle seguenti: “dal Piano paesaggistico regionale, ovvero nell’ambito degli specifici accordi di collaborazione stipulati ai sensi dell’articolo 15 della legge n. 241/90”.

**Art. 10**

*(Modifiche alla l.r. n. 25/2023)*

1. La legge regionale 28 giugno 2023, n. 25 (*Norme per il mercato del lavoro, le politiche attive e l’apprendimento permanente.*) è così modificata:

- a) nella lettera f), del comma 1, dell’articolo 5, dopo la parola: “26” sono inserite le seguenti: “, nonché del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, ed in particolare alle disposizioni di cui al Capo I – Nuove misure di inclusione sociale e lavorativa”;
- b) nell’articolo 11:
  - 1) nel comma 2, dopo le parole: “26/2019” sono inserite le seguenti: “, nonché del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, ed in particolare alle disposizioni di cui al Capo I – Nuove misure di inclusione sociale e lavorativa”;
  - 2) nel comma 3, dopo la parola: “ANPAL” sono inserite le seguenti: “e con il Ministero dell’istruzione e del merito per le materie di competenza”;
- c) nella lettera c), del comma 1, dell’articolo 15, dopo la parola: “ANPAL” sono inserite le seguenti: “e con il Ministero dell’istruzione e del merito per le materie di competenza”.

**Art. 11**

*(Modifiche alla l.r. n. 32/1996)*

1. Il comma 1 dell'articolo 9, della legge regionale 25 novembre 1996, n. 32 (*Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.*) è sostituito dal seguente:

“1. L'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) familiare non deve superare il limite massimo di 10.500,00 euro. Tale limite è aggiornato annualmente dal dipartimento regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica in base alla variazione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) verificatasi nell'anno precedente”.

#### **Art. 12**

*(Modifiche alla l.r. n. 36/2023)*

1. Alla legge regionale 3 agosto 2023, n. 36 (*Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee ed impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt e delle linee ad altissima tensione non facenti parte della rete di trasmissione nazionale e delle linee e degli impianti indispensabili per la connessione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.*) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) Nel titolo le parole: “e delle linee ad altissima tensione” sono soppresse;
- b) Il comma 3, dell'articolo 3 è abrogato.

#### **Art. 13**

*(Modifiche l.r. n. 37/2023)*

1. L'articolo 12 della legge regionale 7 agosto 2023, n. 37 (*Disposizioni per l'esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea.*) è abrogato.

#### **Art. 14**

*(Modifiche alla l.r. n. 39/2023)*

1. Alla legge regionale del 10 agosto 2023, n. 39 (*Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale.*) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) Il comma 3, dell'articolo 3 è sostituito dal seguente: “3. Il Consorzio di bonifica della Calabria subentra nei rapporti concessori delle derivazioni idriche inerenti le dighe a prevalente scopo irriguo, già in essere nei confronti dei Consorzi di bonifica di cui all'articolo 36, comma 1.”;
- b) dopo il comma 6 dell'articolo 30 è inserito il seguente: “6 bis. La pianificazione delle attività di bonifica, per gli aspetti inerenti la difesa del suolo, la sicurezza idraulica ed il razionale

utilizzo della risorsa idrica deve acquisire il parere di compatibilità dell’Autorità di bacino distrettuale competente per territorio, ai sensi dell’articolo 63 del decreto legislativo n. 152/2006.”;

c) Al comma 6 dell’articolo 37 le parole “annualità 2024 e 2025” sono sostituite dalle seguenti “per l’importo di euro 2.000.000,00 nell’annualità 2023, per euro 7.000.000,00 nell’annualità 2024 e per euro 5.000.000,00 nell’annualità 2025”.

#### **Art. 15**

*(Modifiche alla l.r. n. 19/2009)*

1. L’articolo 31 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 (*Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2009) - Art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.*) è abrogato.

#### **Art. 16**

*(Misure per accelerare le procedure di selezione del personale)*

1. Per le attività previste all’articolo 4, comma 5, della legge regionale 29 novembre 2022, n. 39, è autorizzata, per l’annualità 2023, una ulteriore spesa di euro 120.000,00 con allocazione alla Missione 01, Programma 01 (U.01.01) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2023-2025.

#### **Art. 17**

*(Misure a sostegno degli interventi in materia di forestazione)*

1. Al fine di garantire la prosecuzione delle attività di cui alla legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni, lo stanziamento di cui al capitolo U0223321101 allocato alla Missione 09, Programma 05 (U.09.05) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023-25, annualità 2023, è incrementato di euro 11.700.000,00.

#### **Art. 18**

*(Modifica all’articolo 1 della l.r. n. 42/2017)*

1. Al comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale 7 novembre 2017, n. 42 (*Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione di enti pubblici previsti da disposizioni di leggi regionali.*) la parola: “2023” è sostituita dalla seguente: “2024”.

#### **Art. 19**

*(Norma finanziaria)*

1. Dalle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 15 della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle attività previste agli articoli 16 e 17, quantificati complessivamente in euro 11.820.000,00, si provvede mediante la riduzione di pari importo dello stanziamento allocato alla Missione 20, Programma 03 (U.20.03) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023-25, annualità 2023.
3. La Giunta è autorizzata a effettuare le necessarie variazioni al bilancio di previsione 2023-2025.

#### **Art. 20**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Calabria.